REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/347 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2026

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce originario del Regno di Thailandia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 682/2007 ([2]) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, attualmente classificati con i codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00, originari della Thailandia («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». La misura ha assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 3,1 % e il 12,9 %.

(2) Il regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio ([3]) ha modificato il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda l'aliquota del dazio istituito per una società e per «tutte le altre società». I dazi modificati variavano dal 3,1 % al 14,3 %. Le importazioni di due produttori esportatori thailandesi, i cui impegni erano stati accettati con la decisione 2007/424/CE della Commissione ([4]), sono state esentate dal dazio.

(3) Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 847/2009 ([5]), ha ritenuto che gli impegni sui prezzi basati su prezzi minimi all'importazione fissi non fossero più adatti a contrastare l'effetto pregiudizievole del dumping. L'accettazione di tali impegni è stata pertanto ritirata e le offerte d'impegno da parte di altri dieci produttori esportatori thailandesi sono state respinte.

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 ([6]), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia per altri cinque anni in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

([2]) Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/682/oj).

([3]) Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/954/oj).

([4]) Decisione 2007/424/CE della Commissione, del 18 giugno 2007 recante accettazione degli impegni offerti nel quadro della procedura anti-dumping concernente le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/424/oj).

([5]) Regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 246 del 18.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/847/oj).

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/875/oj).